



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352
web site <http://www.comune.rubiera.re.it> - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA "BERGIANTI" PER IL PERIODO 01/07/2019-30/06/2022

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Rubiera affida al «Gestore», la gestione della palestra "Bergianti", sita in Via Aldo Moro, e dei relativi spogliatoi ad essa abbinati.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 1/07/2019 al 30/06/2022. L'eventuale disdetta anticipata dell'uno o dell'altra parte dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l'ente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo, previsto dall'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per ulteriori due anni dal 1/07/2022 al 30/06/2024.

L'eventuale disdetta anticipata del contratto da parte dell'ente o del gestore dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

ART. 3 - ACCESSI ALLA PALESTRA

L'apertura e la chiusura della palestra "Bergianti" devono essere garantite nel rispetto degli orari prestabiliti e precisamente:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 1,00 del giorno seguente sulla base delle richieste presentate all'Ufficio Sport del Comune dalle diverse società sportive o gruppi organizzati e scuole;
- il sabato dalle 14,00 alle 24,00 per soli campionati ufficiali, per manifestazioni autorizzate dal Comune e per eventuali allenamenti straordinari collegati ai massimi campionati;
- la domenica e i festivi per sole partite di campionato e per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.

Il Comune, in casi straordinari, può richiedere la presenza del custode anche in orari non ufficialmente prestabiliti o prevedere periodi di apertura antimeridiana concordati con il Gestore.

La struttura rimarrà chiusa per la durata di un mese nel periodo estivo, da concordare con il Gestore.

ART. 3 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Nei compiti di custodia a carico del Gestore rientrano:

- a) l'apertura e la chiusura degli accessi nel rispetto degli orari prestabiliti;
- b) il controllo del funzionamento degli impianti termici e degli impianti di illuminazione;
- c) l'accensione e lo spegnimento dei fari in fase serale;
- d) il controllo sull'utilizzo delle attrezzature sportive presenti;
- e) la garanzia di fruibilità delle strutture ai cittadini secondo le norme concordate con l'ente;
- f) la tenuta in consegna degli attrezzi di proprietà del Comune, permettendone l'uso per l'espletamento delle attività e l'asportazione delle stesse dai locali solo con la prescritta autorizzazione del Comune;
- g) la comunicazione settimanale all'ufficio Sport del Comune di eventuali presenze non

calendarizzate e del non utilizzo di spazi assegnati ad inizio stagione da parte delle società/associazioni sportive assegnatarie;

- h) la custodia giornaliera non continuativa della struttura che garantisca da manomissioni, asporti e danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi, agli arredi e in occasione di attività sportive, sociali, ricreative e culturali;
- i) l'impegno a segnalare tempestivamente ogni eventuale svolgimento non corretto delle diverse attività o la necessità di intervenire sugli impianti e le attrezzature che non presentino più i requisiti di efficienza, comunicando qualsiasi circostanza all'Ufficio Sport del Comune;
- j) la sollecitazione presso squadre, associazioni, privati, ecc..., in sede di sorveglianza, del rispetto del Regolamento Comunale di utilizzo degli impianti sportivi al coperto, garantendone l'utilizzo solo per i fini propri per cui la palestra medesima è stata costruita;
- k) la tenuta in efficienza dei defibrillatori, controllando periodicamente il livello di carica delle batterie e la scadenza delle piastre, la cui sostituzione è a carico del Comune;
- l) le piccole manutenzioni ordinarie che non richiedano interventi di mezzi meccanici particolari;
- m) definiti interventi di manutenzione straordinaria (tinteggi, lavaggio del tendone, riparazioni della pavimentazione) da concordare con l'Ufficio Sport e l'Ufficio Tecnico, stagione per stagione, sulla base delle necessità evidenziatesi.

Il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività sportive è a carico delle società, associazioni, gruppi che utilizzano gli impianti.

Qualora il Gestore sia chiamato ad assumere decisioni in merito all'utilizzo delle strutture, con modalità non contemplate dal presente capitolato, deve procedere a contattare l'Ufficio Sport comunale o l'Assessorato competente.

ART. 4 - SERVIZIO DI CUSTODIA

Il servizio di custodia non continuativa dovrà essere garantito anche in caso di assenza o impedimento.

Solo in casi eccezionali, il Comune può assumersi la responsabilità di procedere all'utilizzo dell'impianto, senza la presenza del custode, previa attuazione delle procedure che garantiscano le parti in oggetto.

ART. 5 - PULIZIA DELLA PALESTRA

La pulizia dei locali dovrà essere effettuata in orari tali da non ostacolare l'uso e da non arrecare incomodo alle persone presenti. Verranno in ogni caso concordati al momento dell'affidamento dell'incarico e saranno suscettibili di modifica in seguito a sopravvenute nuove esigenze.

La frequenza prevista è la seguente:

- a) due interventi giornalieri, a seconda delle esigenze, di capatura sul parquet di cui il secondo da collocare nell'ultima fascia oraria pomeridiana;
- b) due interventi giornalieri di pulizia e sanificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici con l'impiego di detersivi e disinfettanti ponendo una cura particolare al lavaggio dei sanitari, dei pavimenti e delle pareti;
- c) svuotamento giornaliero di cestini e porta rifiuti;
- d) trasporto dei sacchetti di rifiuto ai cassonetti collocati in area limitrofa;
- e) asportazione di impronte e macchie sulle porte.
- f) due interventi di lavaggio settimanale della palestra, eventualmente tre qualora le condizioni del parquet lo richiedano;
- g) interventi di deragnatura, pulizia delle porte, dei ripostigli, dei locali annessi e della parte interna del telone di copertura, da dislocarsi nel corso dell'anno secondo le esigenze;

Tutte le attrezzature ed i mezzi per l'espletamento del servizio di pulizia, dovranno essere forniti dal Gestore stesso.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- a) il controllo e verifica sulla gestione e conduzione dell'impianto;
- b) le manutenzioni ordinarie che richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici complessi e le manutenzioni straordinarie, ulteriori rispetto a quelle concordate e assunte in carico dal Gestore.
- c) la gestione della centrale termica inteso come affidamento al terzo responsabile della gestione, manutenzione e conduzione e relativi adempimenti
- d) la verifica periodica degli impianti elettrici, di messa a terra, estintori
- e) le utenze relative agli impianti, ad esclusione della tariffa rifiuti, che rimane in carico al gestore.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo previsto per la gestione dell'impianto in oggetto, per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022, è stato così definito:

€ 74.400,00 iva esclusa così suddivisi:

- € 74.400,00 (iva esclusa) a base d'asta sul quale il concorrente dovrà operare il ribasso
- € 0,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili

Tale corrispettivo, che verrà determinato nel suo preciso importo a seguito dell'aggiudicazione, verrà liquidato sulla base di rate trimestrali, a seguito di presentazione di regolare fattura. La liquidazione verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal 1/07/2020, in funzione della variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (indice F.O.I.).

Il gestore è tenuto, al termine dell'anno di gestione, a redigere una rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute.

ART. 8 - CAUZIONE CONTRATTUALE

Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; sono previste riduzioni del deposito cauzionale per le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 9 - SICUREZZA

Il gestore, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il gestore si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc...) il gestore si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs. 81/2008):

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto

- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

Il gestore, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/2008, dovrà provvedere alla informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio, ecc...) e ad effettuare, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi del Comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dal Comune stesso, nonché tutto quant'altro necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 stesso.

Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell’impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell’attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, l’Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all’uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione. A tal fine il “Gestore” presenterà, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00.

Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell’impianto, l’incolumità delle persone che lo utilizzano in riferimento all’attività sportiva gestita direttamente dalla società e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle attrezzature date in gestione.

Il gestore è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

Qualora il Gestore nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

ART. 11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale del servizio ai sensi dell'art. 27 comma 3 del

D.Lgs.vo 163/2006, pena la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 12 NORME ANTIPEDOFILIA

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro” nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: “1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

L’eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l’Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 13 - INADEMPIMENTI E PENALITA’

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l’ente invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’ente, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali, che verranno dedotte dal pagamento della fattura relativa al periodo o sulla cauzione:

- nel caso di inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di € 300,00;
- il mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute di cui all’art. 7 del presente capitolato, determinerà l’applicazione di una penale di € 200,00.

Il Comune ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all’applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del gestore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione.

L’applicazione di qualsiasi tipo di penali tra quelle sopra indicate non precluderà il diritto dell’ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza di inadempienze e/o violazioni delle norme contrattuali.

ART. 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il “Gestore” si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’ art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Dirigente del Servizio Sport ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R o PEC.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, al gestore è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all'ente e agli utenti per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento del gestore il Comune riterrà risolto l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e s.m.i.

Il Comune potrà recedere dal contratto, come previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il "Comune", ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali", informa il "Gestore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà redatto e stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del "Gestore".

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente concessione – contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.